



Università
degli Studi di
Messina

DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (legge di stabilità 2022-finanziaria)

La legge di stabilità 2022 contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

Trattamento fiscale persone fisiche. I commi da 2 a 4 della legge in commento ridefiniscono i lineamenti dell'IRPEF relativamente a scaglioni ed aliquote fiscali e rimodulano le detrazioni, ampliando la prima e la seconda soglia di reddito e riducendo la terza. Si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

Pensioni. Il comma 87 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

Il comma 94 proroga il trattamento pensionistico anticipato ("opzione donna"), per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Congedo di paternità. Il comma 134 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

Parità di genere. I commi da 139 a 148 prevedono l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel

mercato del lavoro, affrontare il problema del divario retributivo e conseguire l'equilibrio di genere nei processi decisionali. A tal fine, viene istituita una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Contratti di formazione specialistica. Il comma 260, art. 1, della legge di stabilità in commento stabilisce l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 368/1999, autorizzando l'ulteriore spesa ad integrazione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale fissato al comma 258, così definita:

- ✓ 194 milioni per il 2022;
- ✓ 319 milioni per il 2023;
- ✓ 347 milioni per il 2024;
- ✓ 425 milioni per il 2025;
- ✓ 517 milioni per il 2026;
- ✓ 43 milioni a decorrere dal 2027.

Si segnala la possibilità di conferire, anche nell'anno 2022, incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso (comma 268, lett. a).

FFO. Finanziamento delle Università. Il comma 297 incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. In particolare:

- Vengono destinati alle assunzioni di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, e al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto fra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti, € 75 mln per il 2022, € 300 mln per il 2023, € 640 mln per il 2024, € 690 mln per il 2025 ed € 740 mln annui dal 2026. Le risorse incrementalmente destinate all'assunzione di professori sono riservate esclusivamente alle procedure di chiamata competitiva, di cui all'art. 18 della L. 240/2010 – che devono valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione –, rispettando il vincolo di riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, di cui al co. 4 dello stesso art. 18, alla chiamata di soggetti esterni all'università stessa. I criteri di riparto di queste risorse verranno individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
- Si prevedono € 50 mln annui a decorrere dal 2022 per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle attività svolte e del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito di didattica, ricerca e terza missione. I criteri di riparto tra le università, nonché i principi generali per la determinazione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al PTA, devono essere definiti con il decreto del MUR che ripartisce il

FFO. Per l'assegnazione di queste risorse al personale tecnico-amministrativo si stabilisce la partecipazione dello stesso ad appositi progetti, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro di ripartizione del F.F.O. di cui al punto precedente, mediante la contrattazione collettiva integrativa;

- Vengono incentivate, mediante cofinanziamento statale, le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore universitario, di cui all'art. 1, co. 9, primo periodo, della L. 230/2005, con € 10 mln annui a decorrere dal 2022.
- Viene incrementato l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, con € 15 mln per il 2022 ed € 30 mln annui dal 2023. L'incremento è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Contributi per gli studenti. Il comma 298 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) per il 2022, al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l'università.

Borse di studio. Il comma 299 reca modifiche alla disciplina relativa alle voci di costo considerate ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'obiettivo è quello di includere in tali voci anche le spese finalizzate a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati. A tal fine, novella l'art. 7, co. 2, lett. a), del d.lgs. 68/2012, in materia di diritto allo studio, includendo nella voce "costo di materiale didattico" anche la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti o attrezzature tecniche o informatiche, nonché la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica. La modifica è diretta a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumenti digitali nell'erogazione della didattica agli studenti delle Università.

Collegi. Il comma 300 incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (nel testo originario i richiamati stanziamenti erano destinati alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati).

Lettori di lingua straniera. Il comma 305 reca disposizioni volte a consentire la ripartizione delle risorse necessarie alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera senza la necessità che le università stipulino previamente i contratti integrativi di sede.

Erasmus e mobilità. Il comma 306 mira a rafforzare la mobilità degli studenti universitari italiani. A tal fine, stanziava 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e

2024 in favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE.

Il comma 307 è volto a rafforzare la mobilità degli studenti universitari stranieri. A tal fine assegna all'Associazione Uni-Italia 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un milione di euro per l'anno 2024 al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri.

Soppressione Agenzia nazionale per la ricerca. Il comma 314 abroga le disposizioni della legge di stabilità 2020 che avevano previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (che avrebbe dovuto essere dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MUR).

Adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Il comma 398, art. 1, legge di stabilità n. 234/2021, modifica i commi 1, 3 e 4 dell'art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), estendendo agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre, come invece previsto originariamente) la rilevazione da effettuare, entro il 30 ottobre 2021 ed il 31 marzo 2022, con decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in merito alle variazioni percentuali dei prezzi in aumento o in diminuzione, superiori all'8%. La norma in esame tiene ferma la previsione vigente secondo cui essa si applica ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, escludendo pertanto dall'ambito di applicazione i contratti la cui esecuzione abbia avuto inizio sempre nel 2021 ma successivamente alla data del 25 luglio 2021. La compensazione viene determinata con riguardo ai singoli materiali che siano stati utilizzati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori entro il 31 dicembre 2021 (rispetto al 30 giugno 2021, previsto dal testo originario) e si applica per gli aumenti dei materiali, eccedenti l'8%, qualora si riferisca a lavorazioni effettuate esclusivamente nell'anno 2021, ed eccedenti il 10% complessivo, qualora riferita a più anni. La variazione è calcolata prendendo come riferimento la data dell'offerta.

Retribuzione dei dipendenti pubblici. I commi 604 e 606 prevedono un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. In base al limite generale finora vigente (di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 25 maggio n. 75/2017), l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e compreso il personale dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Con la norma in commento, le singole amministrazioni interessate (tra cui le università), possono procedere all'individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2018.

I commi 609-611 determinano, per il triennio 2022-2024, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 609). Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per

i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse (commi 610 e 611).

Il comma 612 concerne le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche. In tale ambito, per le amministrazioni statali, si prevede uno stanziamento pari a 95 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 relativo al personale. Per il corrispondente personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche, si prevede che il suddetto incremento massimo percentuale trovi applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore.

Il comma 613 istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa.

Tirocinio. I commi 720-726 recano la definizione di tirocinio e di tirocinio curricolare. Si intende per tirocinio un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curricolare. Si demanda, inoltre, a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione, sulla base di specifici criteri - tra i quali si evidenziano l'individuazione di elementi qualificanti quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, la determinazione di limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa nonché la previsione di azioni ed interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto - di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. Inoltre, si individuano le sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione o di svolgimento del tirocinio in modo fraudolento e si specifica che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.

Convenzioni di tirocini di formazione e orientamento. Il comma 731 estende al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 41/2021.

Rientro dei cervelli. Il comma 763 amplia l'operatività della disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, aggiungendo due commi all'art. 5 del decreto-legge n. 34/2019 (commi 5-ter e 5-quater). In particolare viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia.

Fondo per la diffusione della cultura della legalità. I commi 774-778 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, istituito al fine di favorire attività seminariali e di studio

e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza. I criteri e le attività finanziabili e le linee guida per l'organizzazione delle attività saranno stabiliti con decreto del MUR, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 776). Entro i successivi 90 giorni il MUR emana un bando per ripartire le risorse fra le università statali che presentino uno o più progetti (comma 777). Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, le università destinatarie delle risorse provvedono ad avviare le procedure, garantendo la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti (comma 778).

Contratti di consulenza e collaborazione. Il comma 995 consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno